



COMUNICATO UFFICIALE N.836 del 18 giugno 2024

SEGRETERIA GENERALE N. 2

OGGETTO: errata corrige COMUNICATO UFFICIALE N.813 del 12.06.2024 – Presidenza n. 42 – delibera n. 85/2024 e COMUNICATO UFFICIALE N.814 del 12.06.2024 – Presidenza n. 42 – delibera n. 86/2024

COMUNICATO UFFICIALE N.813 del 12.06.2024 – Presidenza n. 42 – delibera n. 85/2024 CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

La Segreteria Generale,

- visti i capoversi penultimo ed ultimo del paragrafo 3.1 del Comunicato Ufficiale n.813 del 12 giugno 2024 - Presidenza n. 42 - CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE A.S. 2024/2025 approvato con delibera n.85/2024 assunta dal Presidente federale, dove è riportata, per mero errore materiale, l'annata 2003;

specifica e corregge che

dove leggesi:

paragrafo 3.1

Il costo del contributo NAS del tesseramento di atleti nati nel 2003 e/o 2004 è ridotto al 50% rispetto alla tabella 4.

L'eventuale apertura dell'operazione di tesseramento di atleti nati nel 2003 e 2004 a partire dalla data del 7 gennaio 2025 non comporta una ulteriore riduzione del 50% degli addebiti e relativi accrediti del contributo NAS (le riduzioni, quindi non sono cumulabili).

deve leggersi:

paragrafo 3.1

Il costo del contributo NAS del tesseramento di atleti nati **nel 2004** è ridotto al 50% rispetto alla tabella 4.

L'eventuale apertura dell'operazione di tesseramento di atleti nati **nel 2004** a partire dalla data del 7 gennaio 2025 non comporta una ulteriore riduzione del 50% degli addebiti e relativi accrediti del contributo NAS (le riduzioni, quindi non sono cumulabili).

COMUNICATO UFFICIALE N.814 del 12.06.2024 – Presidenza n. 42 – delibera n. 86/2024 CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA' NON PROFESSIONISTICHE

La Segreteria Generale,

- visti i capoversi penultimo ed ultimo del paragrafo 3.1 e del paragrafo 4.1 del Comunicato Ufficiale n.814 del 12 giugno 2024 - Presidenza n. 42 - CONTRIBUTI A CARICO DELLE SOCIETA' NON PROFESSIONISTICHE A.S. 2024/2025 approvato con delibera n.86/2024 assunta dal Presidente federale, dove è riportata, per mero errore materiale, l'annata 2003;

specifica e corregge che

dove leggesi:

paragrafo 3.1

Il costo del contributo NAS del tesseramento di atleti nati nel 2003 e/o 2004 è ridotto al 50% rispetto alla tabella 9.

L'eventuale apertura dell'operazione di tesseramento di atleti nati nel 2003 e 2004 a partire dalla data del 7 gennaio 2025 non comporta una ulteriore riduzione del 50% degli addebiti e relativi accrediti del contributo NAS (le riduzioni, quindi non sono cumulabili).

dove leggersi:

paragrafo 3.1

Il costo del contributo NAS del tesseramento di atleti nati **nel 2004** è ridotto al 50% rispetto alla tabella 9.

L'eventuale apertura dell'operazione di tesseramento di atleti nati **nel 2004** a partire dalla data del 7 gennaio 2025 non comporta una ulteriore riduzione del 50% degli addebiti e relativi accrediti del contributo NAS (le riduzioni, quindi non sono cumulabili).

dove leggesi:

Paragrafo 4.1

Il costo del contributo NAS del tesseramento di atlete nate nel 2003 e/o 2004 è ridotto al 50% rispetto alla tabella 13.

L'eventuale apertura dell'operazione di tesseramento di atlete nate nel 2003 e 2004 a partire dalla data del 21 gennaio 2025 non comporta una ulteriore riduzione del 50% degli addebiti e relativi accrediti del contributo NAS (le riduzioni, quindi, non sono cumulabili).

dove leggersi:

Paragrafo 4.1

Il costo del contributo NAS del tesseramento di atlete nate **nel 2004** è ridotto al 50% rispetto alla tabella 13.

L'eventuale apertura dell'operazione di tesseramento di atlete nate **nel 2004** a partire dalla data del 21 gennaio 2025 non comporta una ulteriore riduzione del 50% degli addebiti e relativi accrediti del contributo NAS (le riduzioni, quindi, non sono cumulabili).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà